

Pubblicato il 21/03/2025

N. 00389/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00409/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 409 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Marostica Lighting società consortile di progetto a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Carfagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Marostica, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianna Di Danieli e Federico Pagetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

-- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della nota comunale prot. n° 3526/2024 del 09.02.2024 avente ad oggetto “Istanza prot. 938 del 11/01/2024. - Proposta di revisione prezzi e riequilibrio del PEF”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, tra cui, segnatamente, della nota comunale prot. n° 6484 del 19.03.2024 avente ad oggetto “Istanza prot. 938 del 11/01/2024. - Proposta di revisione prezzi e riequilibrio del PEF Vs nota del 28/02/2024 (prot. 4922/2024)”;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6 aprile 2024:
- della nota comunale prot. n° 3526/2024 del 09.02.2024 avente ad oggetto “Istanza prot. 938 del 11/01/2024. - Proposta di revisione prezzi e riequilibrio del PEF”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente - anche non noto allo stato (ed in tale caso con espressa riserva di motivi aggiunti) - tra cui, segnatamente, della nota comunale prot. n° 6484 del 19.03.2024 avente ad oggetto “Istanza prot. 938 del 11/01/2024. - Proposta di revisione prezzi e riequilibrio del PEF Vs nota del 28/02/2024 (prot. 4922/2024)”;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30 aprile 2024:
- della nota comunale prot. n° 8665/2024 del 12.04.2024 avente ad oggetto “Istanza prot. 938 del 11/01/2024. - Proposta di revisione prezzi e riequilibrio del PEF. Ratifica richiesta prot. 3526/2024 e nota confermativa prot. 6484/2024” e di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e conseguente, anche accertando e dichiarando, qualora occorrer possa, l'obbligo del Comune di Marostica di procedere alla revisione prezzi chiesta dalla ricorrente a sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.L. n. 50/2022.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marostica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. In data 15 novembre 2021, il Comune di Marostica ha stipulato un contratto di servizio in concessione con la ditta Flli Carollo S.r.l., mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) con la ditta Rizzato Impianti s.r.l., per interventi di riqualificazione energetica e rifacimento degli impianti di illuminazione pubblica.

Il contratto aveva previsto la possibilità per il RTI di costituire una società di progetto, successivamente denominata Marostica Lighting società consortile di progetto a responsabilità limitata (in seguito, Marostica Lighting).

2. L'11 gennaio 2024, Marostica Lighting, odierna ricorrente, formulava istanza al Comune domandando, ai sensi dell'art. 27 del d.l. n. 50 del 2022, la revisione dei prezzi dei lavori affidati al fine di compensare il notevole incremento dei costi dell'energia elettrica e dei materiali dovuto al conflitto bellico in Ucraina.

Con nota n. 3526 del 9 febbraio 2024, il Comune richiedeva alla società di integrare l'istanza con la produzione di copia:

- *delle fatture di acquisto dei beni e servizi acquisiti per l'effettuazione di interventi di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del comune di Marostica, attestanti le spese effettivamente sostenute dalla ditta concessionaria;*
- *delle ricevute di pagamento delle fatture sopra citate;*
- *di documentazione relativa allo smaltimento del materiale di scarto per le componenti sostituite e per le lavorazioni effettuate.*

3. In data 28 febbraio 2024, Marostica Lighting riscontrava la richiesta, rifiutando di produrre ulteriore documentazione aggiuntiva a integrazione della relazione già inoltrata. La ricorrente sosteneva, in particolare, che la disciplina di riferimento, dettata dal d.l. n. 50 del 2022 e s.m.i., convertito con l. n. 91 del 2022, e dalla legge di bilancio per l'anno 2023, espressamente prevede che “*le operazioni di aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo ivi previste vengano effettuate utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato*”, senza che in alcun

modo rilevino elementi come quelli richiesti nella nota n. 3526/2024, quali le spese effettivamente sostenute dalla ditta concessionaria' e simili". Il Comune avrebbe dovuto limitarsi alla mera verifica della corrispondenza dei prezzi unitari indicati dal concessionario per ciascuna delle voci del computo metrico estimativo con le voci del prezzo della Regione Veneto, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del d. l. n. 50 del 2016.

La ricorrente sottolineava, inoltre, che la documentazione integrativa oggetto della richiesta sarebbe apparsa, *"anche dal punto di vista contabile, del tutto inadeguata a identificare le spese effettivamente sostenute dal concessionario"*.

4. Il Comune, con nota n. 6484 del 19 marzo 2024, replicava alle deduzioni della ricorrente, sottolineando che la disciplina richiamata non sarebbe stata *"applicabile al caso di specie in quanto chiaramente ed espressamente riferita ad appalti di lavori mentre nel caso di specie trattasi di una concessione stipulata antecedentemente all' 1 gennaio 2022 e non di un appalto"*. La tenuta della documentazione richiesta costituirebbe, del resto, oggetto di uno specifico obbligo contrattuale (artt. 6 e 8) al fine di consentire il controllo da parte dell'Amministrazione.

Dopo aver lamentato *"la mancata conclusione dei lavori"* e la presenza di *"molteplici disservizi"*, il Comune di Marostica comunicava che *"fino alla ricezione della documentazione sopra richiamata"* non avrebbe proceduto *"alla liquidazione delle fatture [...] presentate"*.

5. Preso atto di tale arresto procedimentale, ritenuto capace di determinare la sostanziale reiezione della domanda di attivazione della revisione dei prezzi in quanto non integrata dalla documentazione richiesta, la ricorrente impugnava entrambe le note del Comune.

6. In questa sede, Marostica Lighting, dopo avere sostenuto che la richiesta di revisione dei prezzi risulterebbe giustificata dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia, aggravato dalla crisi internazionale in Ucraina, contesta il diniego opposto dal Comune, che avrebbe illegittimamente eluso i

meccanismi di compensazione introdotti dalla normativa di settore proprio per fronteggiare tali aumenti eccezionali, anche con riguardo ai contratti di concessione come quello in esame. A sostegno dell'impugnazione sono formulati, in particolare, i seguenti motivi:

(1) Violazione degli articoli 31 e 106 del D. Lgs. 50/2016, dell'articolo 15 e dell'allegato I.2 (articolo 8) del D. Lgs. 36/2023 - Incompetenza.

La competenza per la revisione dei prezzi spetterebbe esclusivamente al Responsabile Unico del Procedimento, come previsto dalla normativa e dalle linee guida ANAC. Gli atti impugnati sono firmati dal Capo Area 6^a del Comune di Marostica, che non avrebbe la competenza per adottare tali provvedimenti.

(2) Violazione dell'articolo dell'art. 27 del D.L. n. 50/2022 e s.m.i., dell'articolo 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e degli articoli 6, 8 e 11.2 del contratto di servizio in concessione (CIG 8288369279) per gli interventi di riqualificazione energetica e rifacimento degli impianti, compresa la fornitura di energia elettrica, e la gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica nel Comune di Marostica (VI) – Incompetenza Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e di istruttoria, irrazionalità manifesta.

Il Comune avrebbe richiesto documenti non pertinenti per la revisione dei prezzi, in contrasto con la normativa che prevede l'applicazione del prezzario di riferimento più aggiornato senza ulteriori integrazioni documentali.

(3) Violazione, sotto ulteriore profilo, dell'articolo dell'art. 27 del D.L. n. 50/2022 e s.m.i., dell'articolo 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'articolo 28 del Capitolato Speciale d'Appalto relativo al contratto di servizio in concessione (CIG 8288369279) per gli interventi di riqualificazione energetica e rifacimento degli impianti, compresa la fornitura di energia elettrica, e la gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica nel Comune di Marostica (VI), e dell'articolo 8 del suddetto contratto – Incompetenza, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto

dei presupposti e di istruttoria, ed irrazionalità manifesta, sotto ulteriore profilo.

Il Comune avrebbe erroneamente applicato l'art. 26 del d.l. n. 50 del 2022, anziché l'art. 27, richiedendo controlli non pertinenti per la revisione dei prezzi.

(4) Violazione dell'articolo 1 della L. 241/1990 e s.m.i. - Eccesso di potere per sviamento.

Le richieste del Comune avrebbero aggravato inutilmente il procedimento, con l'effetto di procrastinarne *sine die* la conclusione con esiti economicamente sfavorevoli per la ricorrente.

7. Con atto notificato il 6 aprile 2024, la ricorrente ha formulato i seguenti motivi aggiunti:

(1a) Violazione dell'articolo dell'art. 27 del D.L. n. 50/2022 e s.m.i., dell'articolo 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e degli articoli 6, 8 e 11.2 del contratto di servizio in concessione (CIG 8288369279) per gli interventi di riqualificazione energetica e rifacimento degli impianti, compresa la fornitura di energia elettrica, e la gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica nel Comune di Marostica (VI) – Incompetenza Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e di istruttoria, irrazionalità manifesta.

Rivisitando la seconda censura del ricorso, la società contesta nuovamente le richieste istruttorie formulate dall'Amministrazione, “*posto che – dovendosi applicare la speciale e peculiare disciplina prevista dall'articolo 27 del D.L. n. 50/2022*” - sarebbero stati pretesi, “*qualificandoli come ‘necessari’ all'esame*” dell'istanza, “*documenti che, in realtà, la legge stessa ritiene del tutto inconferenti ed inutili allo scopo, e l'articolo 11.2 del contratto non prevede affatto*”;

(2a) Violazione dei principi di efficacia, efficienza, economicità e divieto di ingiustificato aggravamento del procedimento della L. 241/1990 e s.m.i., e del diritto della ricorrente alla rinegoziazione, secondo buona fede, delle

condizioni contrattuali - Eccesso di potere per irrazionalità manifesta, travisamento e difetto dei fatti e dei presupposti e di istruttoria sotto ulteriore profilo.

In prosecuzione del quarto motivo di ricorso, la ricorrente deduce che le richieste istruttorie, oltre che incongrue perché dirette a introdurre elementi di valutazione dell'istanza non previsti dalla normativa di settore, si porrebbero in contrasto con il principio di non aggravamento del procedimento, con l'interesse pubblico alla conservazione dello *standard* qualitativo delle prestazioni acquisite, nonché del diritto della concessionaria di poter rinegoziare, secondo buona fede, le clausole contrattuali.

8. Nelle more del giudizio, con nota n. 8665 del 12 aprile 2024, il RUP, nel frattempo nominato nella persona del segretario comunale, ratificava (in relazione al primo motivo di ricorso) gli atti precedentemente impugnati. Avverso tale atto, la ricorrente ha proposto i seguenti ulteriori motivi aggiunti, notificati il 30 aprile 2024:

(1b) Violazione degli articoli 31 e 106 del D. Lgs 50/2016, delle Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del decreto legislativo n. 50/2016, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» (Delibera n. 1096/2016), dell'articolo 15 e dell'allegato I.2 (articolo 4) del D. Lgs. 36/2023 – Eccesso di potere per difetto dei presupposti ed incompetenza.

Il segretario comunale, ora nominato RUP, in quanto laureato in giurisprudenza non sarebbe in possesso dei requisiti professionali necessari a ricoprire tale ruolo, come confermato dalle linee guida ANAC e dal d. lgs. 36/2023;

(2b) Violazione dell'art. 27 del D.L. n. 50/2022 e s.m.i., dell'articolo 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e degli articoli 6, 8 e 11.2 del contratto di servizio in concessione (CIG 8288369279) per gli interventi di riqualificazione energetica e rifacimento degli impianti, compresa la fornitura di energia elettrica, e la gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione

pubblica nel Comune di Marostica (VI) – Incompetenza, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e di istruttoria, irrazionalità manifesta.

In continuità con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, oltreché dei primi motivi aggiunti, la ricorrente lamenta che l'aggiornamento dei prezzi deve basarsi sul prezzario di riferimento più aggiornato, senza richiedere ulteriori documenti come fatture di acquisto e ricevute di pagamento;

(3b) Violazione dell'articolo 1 della legge 241/1990, dell'articolo dell'art. 27 del D.L. n. 50/2022 e s.m.i., dell'articolo 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e degli articoli 6, 8, 10 e 11.2 del contratto di servizio in concessione (CIG 8288369279) per gli interventi di riqualificazione energetica e rifacimento degli impianti, compresa la fornitura di energia elettrica, e la gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica nel Comune di Marostica (VI), e dell'articolo 165 del D. Lgs. 50/2016. Violazione dei principi di efficacia, efficienza, economicità dell'azione amministrativa e del divieto di ingiustificato aggravamento del procedimento della L. 241/1990 e s.m.i., e del diritto della ricorrente alla rinegoziazione, secondo buona fede, delle condizioni contrattuali. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e di istruttoria, ed irrazionalità manifesta.

Reiterando nella sostanza il quarto motivo di ricorso, e in collegamento con la seconda censura dei primi motivi aggiunti, la ricorrente contesta la tempistica e l'inerzia del Comune nel rispondere alle richieste di revisione dei prezzi. L'Ente avrebbe dovuto monitorare l'equilibrio economico-finanziario e avviare trattative per la revisione dei prezzi in modo tempestivo.

10. Costitutosi in giudizio, il Comune ha resistito nel merito, sostenendo che, in base all'art. 27 del d.l. n. 50 del 2022, l'aggiornamento del quadro economico deve essere sottoposto all'approvazione dal concedente. Ciò implica che l'Amministrazione potrebbe sempre richiedere documentazione aggiuntiva per verificare la congruità della revisione dei prezzi e accertare nel concreto che essa sia giustificata e sostenibile, specie alla luce dell'incremento

esponenziale delle richieste inoltrate dalla ricorrente, incrementate nel volgere di poco più di un anno da € 219.899,08 (27 maggio 2022) a ben € 1.679.017,00 (11 gennaio 2024).

D'altro canto, il contratto di concessione conterrebbe specifiche clausole che attribuiscono al Comune la facoltà di richiedere al concessionario informazioni e documentazione proprio al fine di verificare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e il rischio operativo. In particolare, gli articoli 6.1, 8 e 11.2 del contratto imporrebbero al concessionario di fornire al Comune i dati necessari per consentire la verifica e il controllo delle attività svolte. La disciplina contrattuale situerebbe, dunque, in capo alla ricorrente un puntuale obbligo informativo di cui l'Amministrazione avrebbe legittimamente preteso l'adempimento, attraverso le note impugnate, nell'ambito del procedimento di approvazione della revisione dei prezzi.

11. Nell'udienza pubblica del 9 ottobre 2024, la causa è stata discussa dalle parti e quindi posta in decisione.

12.1 Deve essere prioritariamente esaminato il primo motivo aggiunto notificato il 30 aprile 2024 (*1b*), con il quale la ricorrente, contestando l'attribuzione del ruolo di RUP al segretario comunale, privo di adeguate competenze tecniche in quanto laureato in giurisprudenza, censura il provvedimento n. 8665 del 12 aprile 2024, adottato da quest'ultimo, con il quale sono state ratificate le note nn. 3526 e 6484 del 2024, originariamente impugnate nel ricorso introduttivo e ritenute viziate da incompetenza perché sottoscritte dal responsabile dell'Area 6^e e non dal RUP (1° motivo di ricorso).

La censura è infondata.

Il Collegio deve innanzitutto ricordare che il segretario comunale è figura stabilmente inserita nella struttura degli organi e degli uffici del comune, presso il quale svolge apposite funzioni istituzionali dell'ente. L'art. 97 del d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.) "*per un verso, sotto il profilo strutturale, assegna al comune e alla provincia «un segretario titolare», cui sono riservati*

i «compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente», *nonché – nei casi in cui non sia nominato un direttore generale – la sovrintendenza e il coordinamento delle funzioni dei dirigenti*”; per altro verso, “*al segretario comunale spetta l’espressione dei pareri tecnici di competenza dei responsabili dei servizi, ove tali figure non siano presenti nella struttura dell’ente locale*”. In ogni caso, “*il segretario «esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia» (art. 97, comma 4, lettera d), del T.U.E.L.)*”, tra le quali “*rientra, come esplicitamente contemplato all’art. 109, comma 2, del T.U.E.L., la possibilità di essere nominati responsabili degli uffici e dei servizi; e, quindi, assumere le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del TUEL (tra le più significative per la diretta rilevanza nella fattispecie in esame, basti citare la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti)*” (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 8 febbraio 2018, n. 95).

Ora, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 50 del 2016 (applicabile *ratione temporis*), il responsabile unico del procedimento deve essere nominato nell'ambito dei “*dipendenti di ruolo*”, categoria che deve essere intesa non in termini meramente formalistici ma in senso funzionale, così da comprendere anche il segretario comunale, in conseguenza dell’inserimento di tale figura nell’organizzazione dell’ente locale, secondo la concreta disciplina dettata dal T.U.E.L.

Quanto al contestato possesso dei requisiti professionali per l’assunzione da parte del segretario comunale del ruolo di RUP, deve essere rilevato che, nel caso di specie, la nomina appare necessitata dall’assenza – debitamente comprovata dall’Amministrazione – di figure alternative, debitamente inserite nell’organizzazione dell’Ente e in possesso dei requisiti necessari, in particolare di anzianità, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50 del 2016.

12.2 Altrettanto infondato è il primo motivo di ricorso, diretto a censurare le richieste istruttorie del Comune in quanto sottoscritte dal dirigente del settore ritenuto non competente a provvedere sull'istanza di revisione dei prezzi, e ciò anche a prescindere dall'intervenuta ratifica delle stesse da parte del R.U.P. successivamente e (come si è appena visto) legittimamente nominato, circostanza che renderebbe comunque improcedibile la doglianza in esame perché riferita ad un vizio ormai rimosso.

In linea con l'indirizzo espresso dal Consiglio di Stato (Sez. V, 10 maggio 2022, n. 3638), deve ritenersi consentito lo svolgimento da parte del dirigente di singoli atti istruttori incidenti, come avvenuto nel caso di specie, nella sfera dei compiti formalmente assegnati al R.U.P. in quanto, *“nell’ordinamento degli enti locali - l’art. 31 del codice dei contratti pubblici, che disciplina ruolo e funzioni del r.u.p. nei procedimenti di affidamento di contratti pubblici, deve essere necessariamente coordinato, per un verso, con l’art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000 (T.u.e.l.), che riserva ai dirigenti la responsabilità delle procedure d’appalto, come emerge dallo stesso testo dell’art. 31, comma 3, il quale assegna al r.u.p. «tutti i compiti relativi alle procedure di [...] affidamento [...] che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi e soggetti»; per altro verso, con il principio secondo cui gli atti che impegnano l’amministrazione all’esterno debbono essere adottati da organi dotati di qualifica dirigenziale (come, del resto, si ricava anche dall’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241 del 1990: il responsabile del procedimento «adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale [...]»”*.

Si può allora concludere, da un lato, che non è preclusa al dirigente responsabile del settore, ancorché non investito del ruolo di R.U.P., la formulazione di richieste istruttorie nell'ambito del procedimento avviato con la domanda di revisione dei prezzi, e, dall'altro lato, che l'adozione del provvedimento finale (coincidente con la nota n. 6484 del 19 marzo 2024, attraverso la quale l'Amministrazione, oltre a confermare le proprie richieste

istruttorie, ha sostanzialmente definito il procedimento) compete pur sempre al soggetto titolare della qualifica dirigenziale, anche se non nominato R.U.P., in quanto organo responsabile delle procedure d'appalto.

13. Vanno ora scrutinati congiuntamente i restanti motivi d'impugnazione, tutti volti a contestare, pur sotto diverse angolazioni, le richieste documentali formulate dal Comune, in quanto incongrue rispetto alla verifica del nuovo quadro economico sottoposto ad approvazione, ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 50 del 2022.

Si deve premettere che il citato articolo 27 del d.l. n. 50 del 2022, nel testo modificato dall'art. 10, comma 4-*bis*, d.l. n. 198 del 2022, convertito con l. n. 14 del 2023, nel primo comma consente ai concessionari di cui all'art. 142, comma 4 del d.lgs. n. 163 del 2006 e a quelli di cui all'art. 164 comma 5, del previgente Codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 50 del 2016, nel cui quadro si colloca la fattispecie in esame) di aggiornare, utilizzando il prezzario di riferimento più recente, il quadro economico o il computo metrico del progetto esecutivo, in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione al quale è previsto l'affidamento entro il 31 dicembre 2023, al fine di fronteggiare, negli anni 2022 e 2023, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina.

Il secondo comma, il cui testo è rimasto inalterato sia in sede di conversione sia nei successivi aggiornamenti della disposizione, stabilisce, poi, che *“il quadro economico o il computo metrico del progetto, come rideterminato ai sensi del comma 1, è sottoposto all'approvazione del concedente ed è considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall'autorità di regolazione e di vigilanza del settore, ove applicabili. In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto non concorrono alla*

determinazione della remunerazione del capitale investito netto né rilevano ai fini della durata della concessione”.

Come traspare dal dato testuale, la revisione straordinaria dei prezzi costituisce uno strumento compensativo destinato ad operare esclusivamente in virtù dell’approvazione da parte dell’Amministrazione concedente, all’esito di un’istruttoria avviata su istanza del concessionario (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 22 gennaio 2022, n. 816) che ha ad oggetto non già la vicenda esecutiva dell’appalto ma, come ben chiarito dalla relazione illustrativa che ha accompagnato l’adozione del decreto legge citato, la mera corrispondenza dell’aggiornamento delle voci del quadro economico del progetto, come rideterminato ai sensi del comma 1, ai nuovi prezzi di riferimento desunti dal prezziario regionale.

Una volta approvato, il nuovo quadro economico viene così a determinare anche *“il riferimento ai fini dell’ammissibilità della spesa per investimento, in applicazione della normativa regolatoria di riferimento”* (cfr. relazione illustrativa, p. 26), senza però influire, come sembrerebbe erroneamente paventare il Comune, sull’effettività delle verifiche riguardanti la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché, in particolare, sulle future determinazioni relative alla *“mancata conclusione dei lavori, confermata anche dal collaudatore”* e all’applicazione delle eventuali penali dovute per i *“molteplici disservizi riscontrati”*, oggetto di contestazione nella nota n. 6484 del 2024, impugnata (e, peraltro, contraddetta anche sotto tali specifici aspetti) nel ricorso introduttivo.

Entro questa cornice di principio, le richieste di integrazione documentale formulate dal Comune non appaiono, quindi, pertinenti al particolare procedimento di approvazione della revisione straordinaria dei prezzi proposta dalla concessionaria, proprio perché dirette ad acquisire dati gestionali ed elementi contabili afferenti all’esecuzione del contratto che nulla hanno a che vedere con la corrispondenza del nuovo quadro economico rispetto al prezziario regionale aggiornato, condizione indefettibilmente

richiesta ai fini dell'adozione del provvedimento di approvazione ai sensi dell'art. 27, d.l. n. 50 del 2022.

Le censure devono essere, pertanto, accolte con conseguente annullamento delle note in epigrafe descritte, delle richieste istruttorie che, attraverso di esse, sono state inoltrate alla ricorrente, nonché del rifiuto di approvazione della revisione dei prezzi, opposto dal Comune nella citata nota n. 6484 del 2024 (come ratificata dalla nota n. 8665 del 2024), per la ritenuta incompletezza della documentazione allegata a corredo della relativa istanza.

Previa riapertura del procedimento diretto all'approvazione della proposta di riequilibrio formulata dalla ricorrente, l'Amministrazione dovrà dunque rideterminarsi sulla base dei principi sin qui enunciati e degli approfondimenti istruttori ritenuti necessari al fine di accertare la conformità delle voci aggiornate all'interno del quadro economico del progetto rispetto al prezzario regionale.

15. Per quanto precede, il ricorso dev'essere accolto nei sensi e nei limiti dianzi precisati.

Le spese vanno compensate per l'intero, in considerazione della particolarità e della novità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore

Filippo Dallari, Referendario

L'ESTENSORE
Nicola Bardino

IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO